



# LAVORO Euroconference

Edizione di lunedì 26 febbraio 2024

## NEWS DEL GIORNO

[Inps: contribuzione volontaria dipendenti, autonomi e G.S.](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Corte Costituzionale: illegittima la limitazione delle nullità a base del licenziamento](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[CGUE: illegittimo non motivare licenziamento nei rapporti a tempo determinato](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Demansionamento derivante da inesatto adempimento datoriale](#)  
di Redazione



NEWS DEL GIORNO

---

## ***Inps: contribuzione volontaria dipendenti, autonomi e G.S.***

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 21 febbraio 2024, n. 36](#), fornisce indicazioni, aliquote e retribuzioni di riferimento ai fini della contribuzione volontaria per il 2024 relativa a lavoratori dipendenti, autonomi e per coloro che sono iscritti alla Gestione Separata.

Per quello che riguarda la prosecuzione volontaria da parte dei lavoratori subordinati (ad esclusione degli agricoltori), la circolare n. 36/2023 passa in rassegna tutte le aliquote di riferimento relative alle varie gestioni (compreso anche il Fondo Volo, Gestioni Elettrici e Ferrovieri, Poste, Giornalisti), partendo dalle caratteristiche inerenti alle soglie minime, come quella su base settimanale ai fini del pieno accredito (239,44 €), a quella oltre la quale scatta la contribuzione addizionale pari all'1% (55.008,00 €) ed infine alla retribuzione oltre la quale non è più dovuto il versamento ai sensi dell'articolo 2, comma 18, L. 335/1995 (119.650,00 €).

L'aggiornamento su base annua delle soglie retributive è necessario e connesso all'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo che quest'anno è pari al 5,4%.

Per quanto riguarda la prosecuzione volontaria riferita ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, vengono individuate otto classi reddituali, ed a seconda del posizionamento vengono applicate le relative aliquote di finanziamento (24% per gli artigiani, ridotto al 23,70 % per coloro che hanno un'età anagrafica inferiore a 21 anni; 24,48 % per i commercianti, ridotto al 24,18 % per coloro che hanno un'età anagrafica inferiore a 21 anni).

Per quanto concerne la prosecuzione volontaria per gli iscritti alla Gestione Separata infine, si deve prendere in considerazione l'importo medio dei compensi percepiti nell'anno precedente a quello della richiesta, con applicazione sulla somma così determinata delle aliquote di finanziamento alla G.S. medesima (25% per i professionisti, 33% per i collaboratori e le figure assimilate).

Special Event

# Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più



## ***Corte Costituzionale: illegittima la limitazione delle nullità a base del licenziamento***

di Redazione

La Corte Costituzionale, con [sentenza 22 febbraio 2024, n. 22](#) è stata chiamata ad intervenire rispetto alla locuzione “*espressamente*” contenuta nell’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 23/2015.

Tale locuzione perimetra e circoscrive la tutela reintegratoria (a favore dei lavoratori assunti in regime delle c.d. “*tutele crescenti*”) connessa a fattispecie viziate da nullità solo laddove ciò risulti previsto da norme di Legge.

La Corte Costituzionale ha, in particolare, sottolineato l’assenza di un preciso e siffatto indirizzo nella Legge delega (articolo 1, comma 7, lettera c, Legge n. 183/2014) la quale non prevedeva distinzioni e limitazioni in merito alla tipologia della nullità (espresse, ovvero non espresse) sulla quale si fonda la tutela reintegratoria.

Conseguentemente a tale decisione, la nullità del licenziamento si realizza ogni qual volta risulti un divieto di licenziamento, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno richiamata la nullità in relazione alla disposizione violata.

Seminario di specializzazione

**Deflagranti pronunce in materia retributiva. Analisi e prospettive**

Scopri di più



## ***CGUE: illegittimo non motivare licenziamento nei rapporti a tempo determinato***

di Redazione

La Corte di Giustizia Europea con sentenza emessa il 20 febbraio 2024 relativamente alla [causa C – 715/20](#), affronta il tema del recesso datoriale privo di motivazione dal rapporto a tempo determinato.

Tale elemento è presente in alcuni Paesi dell'Unione e per tale motivo la CGUE ha espresso il suo parere.

L'assenza di obbligo di motivare il licenziamento, se inserito in un rapporto a tempo determinato, viene definito discriminatorio dalla CGUE rispetto a coloro che hanno tale tipologia di rapporto.

In via ulteriore al CGUE rileva che, oltre alla natura discriminatoria già descritta, viene a concretizzarsi un ulteriore elemento di criticità fattuale in capo al lavoratore licenziato che, in assenza di una precisa motivazione si vede di fatto privato della possibilità di difendersi avverso al provvedimento datoriale fornendo adeguate controdeduzioni.

A tal fine, a nulla rileva la natura temporanea del rapporto che non può in alcun caso giustificare un'attenuazione delle tutele e previsioni meno favorevoli per il lavoratore.

Special Event

# Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più



## ***Demansionamento derivante da inesatto adempimento datoriale***

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 gennaio 2024, n. 48, ha stabilito che quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2103 cod. civ., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'articolo 1218 cod. civ., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.